



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 125 del 18/10/2010 -
Determinazione nr. 2444 del 18/10/2010

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – CASAGRANDE S.p.A. - Autorizzazione allo scarico su fossato di via Malignani di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento sito in Fontanafredda, via Malignani, n. 1.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il signor Casagrande Sergio (nato a Vittorio Veneto - TV in data 11.11.52) in qualità di legale rappresentante della Società Casagrande S.p.A., con sede legale in Fontanafredda via Malignani, n. 1, ha presentato l'istanza del 14.07.10, assunta al prot. n. 58867 del 18.07.10, di variazione, a causa della dismissione della piazzola di lavaggio con scarico in via S. Egidio e spostamento del depuratore PM1000 in prossimità di quello PM5000 con scarico unico dai due impianti in via Malignani, di autorizzazione allo scarico su fossato stradale di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento sito in Fontanafredda, via Malignani, n. 1, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 899 del 15.04.10;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni pervenute il 30.09.10, assunte al prot. n. 74476 del 01.10.10;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l'altro, i seguenti elaborati:

sottoscritti dal titolare dello scarico:

- scheda di rilevamento di scarico del 21.09.10;
- schema flusso produzione del 21.09.10;
- schema impianti PM5000+PM1000 del 21.09.09;

sottoscritti anche da tecnico abilitato:

- Tav. n. 01 comprensiva di estratti di mappa catastale scala 1:2.000 e di C.T.R. scala 1:5.000 del 14.07.10;
- Tav. UNICA "Planimetria dell'insediamento" di data 14.07.10, in scala 1:1.000;
- Relazione tecnico-decrittiva di data 14.07.10;
- Schema vasca di raccolta reflui lavaggio macchine del 21.09.10;
- Precisazioni in merito alla gestione del sistema depurativo del 21.09.10;
- Documentazione fotografica di data 14.07.10;

RICHIAMATI i seguenti elaborati allegati all'autorizzazioni allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 899 del 15.04.10:

- planimetria generale (posizionamento lavorazioni) scala 1:1.000 del 04.06.09;
- Descrizione dell'impianto Serie Ecochem Mod. P.M. allegata alla Relazione tecnica per depuratore PM5000;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entrambe a firma del legale rappresentante della Società e di data 13.07.10;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza, alle integrazioni ed alle precedenti autorizzazioni che:

la Società realizza macchine speciali per la trivellazione destinate anche al noleggio; presso lo stabilimento sono presenti due piazzole di lavaggio, una posta in prossimità al depuratore PM5000 per la pulizia delle macchine nuove e di quelle noleggiate per l'asporto di polveri, oli, grassi, carburanti e solventi, l'altra per il lavaggio dei singoli pezzi prima della verniciatura; le acque reflue dalle due piazzole si unificano e originano lo scarico di Via Malignani; le acque reflue di lavaggio, prima di essere scaricate nel corpo idrico superficiale, sono sottoposte ai seguenti trattamenti in impianto di depurazione (di norma l'impianto PM5000; in occasione di punte di carico o per guasto di tale depuratore, si attiva in parallelo o in alternativa l'attiguo impianto PM1000):

- decantazione;
- accumulo in apposita vasca dotata di pompa sommersa;
- alimentazione in reattore in discontinuo per la chiariflocculazione e sedimentazione del fango;
- filtrazione in colonna a quarzite;
- adsorbimento in colonna a carboni attivi;

in occasione di precipitazioni meteoriche i lavaggi dei macchinari nella piazzola posta in prossimità ai depuratori si interrompono, restano attivi i lavaggi dei pezzi da preparare per la verniciatura nella relativa piazzola;

il recapito finale dello scarico è il fossato di via Malignani, con presenza costante di acque di risorgiva; è presente per il campionamento dello scarico un pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del punto di immissione nel recettore finale, come indicato nella Tavola Unica "Planimetria dell'insediamento" del 14.07.10;

è previsto di collegare lo scarico nella rete fognaria di cui al Piano di lottizzazione industriale denominato "Casagrande", che sarà presumibilmente completata entro il 2011.

DATO ATTO CHE è stato comunicato l'avvio del procedimento e chiesto parere tecnico ambientale ed osservazioni, con nota del 18.08.10 prot. n. 65406, all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, al Comune di Fontanafredda;

DATO ATTO dei pareri espressi dall'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, dall'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e dalla Provincia di Pordenone, in occasione dell'incontro tecnico-istruttorio congiunto del 14.10.10 dal quale sono emerse condizioni, riportate ai punti 2 e 3 del dispositivo, e inerenti, fra l'altro:

- l'accessibilità dello scarico ed i limiti tabellari da rispettare;
- la gestione del sistema di depurazione con le disposizioni per gli autocontrolli allo scarico;
- le misure in materia di risparmio idrico e la gestione dei rifiuti liquidi e dei fanghi;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere

comunicate alla Provincia ai fini del controllo sullo scarico;

CONSIDERATO, altresì, che l'efficacia del sistema di depurazione scarichi in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTI gli scarichi autorizzabili con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 100,00 di data 15.07.10 introitati al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche" giusta reversale n. 5694 del 21.09.10;

RILEVATO che con Determinazione Dirigenziale n. 899 del 15.04.10 è stato dato atto che si sarebbe proceduto al conguaglio delle spese sostenute per entrambi i rinnovi, di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 1576 del 20.07.06 e n. 899 del 15.04.10, con successivo provvedimento a seguito di presentazione fatture da parte di ARPA;

RILEVATO altresì che alle spese precedenti andranno sommate anche quelle sostenute per questa modifica di autorizzazione;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte Terza, Sezione II, relativa a "Tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002, la L.R. 16/2002 e la L.R. 16/2008, inerenti le competenze autorizzative attribuite alle Province in materia di scarichi;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 12 del 05.05.10, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Tutela Ambientale;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, Parte Terza, Sezione II, come successivamente modificato, la Società Casagrande S.p.A., con sede legale e operativa in Fontanafredda via Malignani, n. 1, è autorizzata, nella persona del Legale Rappresentante, allo scarico in fossato con presenza d'acqua di via Malignani di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere rispettata la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi industriali in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in particolare la tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte Terza;

- b) lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla Parte Terza);
 - c) vengano effettuati, con frequenza almeno annuale dalla data di esecutività della presente autorizzazione, i seguenti autocontrolli sui reflui allo scarico: pH, COD, BOD5, tensioattivi totali, solidi sospesi totali, idrocarburi totali,
 - d) i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell'Autorità di controllo presso la ditta;
 - e) il rispetto dei valori limite di emissione non potrà essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - f) le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque reflue industriali devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica asportazione dei fanghi ed oli che dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
 - g) le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte aziendali, confluenti in sbocchi non oggetto della presente autorizzazione, non dovranno immettere nell'ambiente materiali grossolani ed inquinanti derivanti da lavorazioni e/o stoccaggi di materiali;
 - h) proporre, contestualmente alla presentazione della documentazione per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, misure atte a ridurre i consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo dell'acqua come previsto dall'art. 98 del D. Lgs 152/06.
3. Si evidenzia l'opportunità da parte del titolare dell'autorizzazione di:
- a) annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno all'azienda sui dispositivi per la depurazione delle acque; la documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne potrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo presso l'azienda;
 - b) predisporre, per il personale addetto all'impianto di depurazione, specifiche liste di controllo periodico delle apparecchiature e dei parametri di funzionamento;
 - c) prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata e dotarsi del materiale a tal fine necessario;
 - d) dotare il sistema di collettamento e depurazione di dispositivi idonei all'intercettazione, prima dello scarico, del flusso inquinante di cui al precedente punto.
4. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06 e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
5. E' fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non appena sarà realizzato siffatto servizio pubblico.
6. Qualora l'insediamento dovesse essere soggetto a diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate,

dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.

7. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
8. La presente autorizzazione sostituisce la Determinazione Dirigenziale n. 899 del 15.04.10.
9. Qualora l'impianto rientri tra quelli soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, la Società dovrà presentare apposita istanza all'Ente competente.
10. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
11. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
12. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
 - di applicazione di nuove disposizioni;
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico;
 - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
13. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
14. Di dare atto che, con successivo provvedimento, si procederà al conguaglio delle spese sostenute complessivamente per questo provvedimento e per i precedenti rinnovi, di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 1576 del 20.07.06 e n. 899 del 15.04.10.
15. Il presente atto verrà trasmesso al titolare della presente autorizzazione, al Comune di Fontanafredda, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 18/10/2010

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni